



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

Cammino dott.ssa Matilde, **Vice Presidente** che sostituisce il Presidente Roberta Vivaldi oggi impedito

Componenti

MARINI dott. Luigi
IMPERIALI dott. Luciano
SIANI dott. Vincenzo
DE MASI dott. Oronzo
SESTINI dott. Danilo
MANZON dott. Enrico
ORILIA dott. Lorenzo
MANTOVANO dott. Alfredo
DI NICOLA dott. Vito
PATTI dott. Adriano Piergiovanni
LEONE dott.ssa Margherita Maria
CRISCUOLO dott.ssa Anna
DI STEFANO dott. Pierluigi
GALTERIO dott.ssa Donatella
SCARANO dott. Luigi Alessandro
PEZZULLO dott.ssa Rosa
DI SALVO dott. Emanuele

riunito il 10 gennaio 2022, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sentita la relazione del consigliere Danilo Sestini.

Ritenuto che è stata promossa l'iniziativa di referendum popolare ex art. 75 della Costituzione di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data 7 settembre 2021, annunciata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 215 dell'8 settembre 2021 (n. 21A05375), sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" limitatamente alle seguenti parti:



Articolo 73, comma 1, limitatamente all'inciso "coltiva";

Articolo 73, comma 4, limitatamente alle parole "la reclusione da due a 6 anni e";

Articolo 75, limitatamente alle parole "a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;"?»

Rilevato che il 28 ottobre 2021, alle ore 10,30, si sono presentati nella Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma, Palazzo di Giustizia, i promotori della raccolta delle firme a sostegno del suddetto referendum i quali -come è dato atto nel verbale della Cancelleria in pari data – hanno depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della legge n. 352/1970, una scatola, recante l'indicazione "referendum cannabis legale referendumcannabis.it", che hanno affermato contenere complessivamente n. 294 moduli predisposti con le modalità indicate dall'art. 27 della predetta legge, regolarmente autenticate ed accompagnate, in parte, dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali; gli stessi hanno depositato altresì un hard disk esterno, marca INATECK della capacità di un terabyte il cui spazio è utilizzato nella misura di n. 374.181.199.872 byte (dimensioni su disco 196.680.351.744 byte), per n. 71.026 file e 109.606 cartelle che hanno affermato contenere il duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di n. 606.879 firme raccolte elettronicamente, accompagnate dal duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies) succitato, delle richieste formulate con PEC alle amministrazioni comunali e dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali acclusi ai messaggi PEC ricevuti.

Dato atto che questo Ufficio Centrale per il Referendum ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria suddetta demandandone, con delega del Presidente dell'Ufficio centrale in data 2 novembre 2021, le operazioni alla segreteria costituita con decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 89 del 3 novembre 2021; che, con successiva delega del Presidente dell'Ufficio centrale del 17 novembre 2021, le predette attività di verifica e conteggio sono state demandate anche al personale comandato o assegnato in mobilità temporanea presso l'Ufficio centrale per il referendum ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139.

Rilevato che, con ordinanza non definitiva in data 15.12.2021, questo Ufficio ha comunicato ai promotori della richiesta di referendum popolare le risultanze delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta fino a quel momento effettuate.

Rilevato che, con la medesima ordinanza, l'Ufficio ha rilevato che le norme oggetto del quesito sono contenute in un atto normativo avente natura ed efficacia di legge e che sono tuttora in vigore, non essendo intervenuti, rispetto a nessuna di esse atti di abrogazione o pronunce di illegittimità costituzionale; che, in particolare, in relazione alla rubrica dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e al testo del comma 4 dello stesso articolo, le modifiche introdotte dall'art. 4-bis del d.l. n. 272/2005, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della l. n. 49/2006, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale, che ha anche precisato che "tornano a ricevere applicazione l'art. 73 del medesimo d.P.R. e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente alle modifiche apportate" con le disposizioni di cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale;


Rilevato che, con la stessa ordinanza, questo Ufficio ha ritenuto opportuno integrare il quesito con l'indicazione della rubrica di ciascuno degli articoli in esso richiamati e del comma in cui è contenuta la disposizione dell'art. 75 di cui è richiesta l'abrogazione; l'Ufficio ha altresì proposto, ai fini dell'identificazione del quesito, la seguente denominazione: *"Abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"*.

Preso atto che la segreteria costituita con il decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 89 del 3 novembre 2021 succitato ha comunicato a questo Ufficio centrale per il referendum l'esito finale delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta referendaria così sintetizzato:

consuntivo generale relativo al referendum

Sottoscrizioni acquisite da moduli cartacei:

Sottoscrizioni inserite (pari al 100% del materiale depositato)	5.753
non contabilizzate	18
Sottoscrizioni contabilizzate	5.735
irregolari	2.885
Sottoscrizioni regolari	2.850



Sottoscrizioni digitali:

Sottoscrizioni depositate	606.879
non verificate perché non associate a PEC contenenti certificati elettorali	63.188
Sottoscrizioni verificate	543.691
irregolari	39.410
Sottoscrizioni regolari	504.281

Nominativi presenti sia nei moduli cartacei sia nella banca dati delle firme digitali (duplicati)	27
---	----

Totale sottoscrizioni cartacee e digitali depositate	612.632
Totale sottoscrizioni cartacee e digitali valide	507.104

Irregolarità rilevate sui moduli cartacei e nelle firme digitali (talora ricorrenti congiuntamente in relazione ad una stessa sottoscrizione):

Tipo irregolarità	Descrizione	Ricorrenza	Incidenza
A1	Mancata o parziale vidimazione	291	0,641
A4	Mancata o parziale autenticazione collettiva	224	0,493
B1	Mancanza firma o firma digitale non valida	3.234	7,122
B3	Mancanza del certificato elettorale	38.800	85,450
B4	Certificato elettorale irregolare	63	0,139
B5	Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti	2.794	6,153
B6	Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale	1	0,002

Rilevato che, nel termine fissato per il deposito presso questo Ufficio di eventuali osservazioni scritte in ordine alle proposte di integrazione del quesito e di denominazione della richiesta referendaria, i promotori del referendum hanno depositato memoria con cui hanno richiesto di integrare la denominazione proposta con la parola “coltivazione”.

Ritenuto che debba essere accolta la richiesta di integrazione della denominazione del quesito referendario con la parola “coltivazione” (da inserire dopo le parole “in materia di”), giacché tale integrazione consente una più puntuale individuazione dell’oggetto del quesito nella parte relativa all’art. 73, comma 1 del d.P.R. n. 309/1990.

Ritenuto che, essendo stato raggiunto e superato il numero di cinquecentomila sottoscrizioni valide a seguito di procedimento condotto nel rispetto della legge, deve dichiararsi la conformità della richiesta di referendum ai requisiti previsti dalla legge n. 352/1970, restando riservata alla Corte Costituzionale la cognizione della sua ammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara conforme ai requisiti della legge n. 352/1970 la richiesta di referendum di cui alla motivazione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 1, limitatamente all'inciso “coltiva”;

Articolo 73 (Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 4, limitatamente alle parole “la reclusione da due a sei anni e”;

Articolo 75 (Condotte integranti illeciti amministrativi), comma 1, limitatamente alle parole “a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni;”?»

e con la seguente denominazione:

«Abrogazione di disposizioni penali e di sanzioni amministrative in materia di coltivazione, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte Costituzionale, e che la stessa sia notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori delle firme del suddetto referendum popolare.

Roma, 10.1.2022

Il Vice Presidente
Matilde Camino



Depositata in cancelleria

Oggi 11 gennaio 2022

Il direttore
Pierluigi Esposito

